



COMUNE DI SIRACUSA

Regolamento per la disciplina della rateizzazione e compensazione di debiti per tributi comunali

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 24/02/2016
modificato con deliberazione commissariale n. 17 del 16/06/2020

INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento

CAPO I - RATEIZZAZIONE

Art. 2 - Ambito di applicazione

Art. 3 - Requisiti per l'ammissione al beneficio della rateizzazione

Art. 4 - Criteri di concessione e decadenza

Art. 5 - Modalità di concessione della rateizzazione

Art. 6 - Interessi applicati

Art. 7 - Presentazione della domanda di rateizzazione

Art. 8 - Istruttoria

CAPO II - COMPENSAZIONE

Art. 9 - Ambito di applicazione

Art. 10 - Presentazione della domanda di compensazione

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 - Disposizioni finali

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare, in via eccezionale, le rateizzazioni di pagamento dei carichi arretrati di tributi comunali, non ancora affidati all'agente della riscossione.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, la procedura per la compensazione di eventuali crediti per versamenti di tributi comunali effettuati in eccedenza con i tributi, anch'essi comunali, in scadenza.

CAPO I - RATEIZZAZIONE

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano:
 - a. Ai debiti da accertamento o liquidazione delle seguenti imposte: ICI, IMU, TARSU, TARES, TARI, TASI, ICP, COSAP;
 - b. **Abrogato**
 - c. Ai debiti da ingiunzioni di pagamento ICP.
2. Il presente Regolamento si applica anche ai tributi che potranno essere istituiti successivamente all'approvazione del medesimo, se non diversamente regolamentato.
 - a. La rateizzazione non può essere accordata quando l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad euro 100,00;
 - b. quando per lo stesso debito è intervenuta la decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del presente Regolamento.
3. Possono beneficiare della procedura di rateizzazione sia le persone fisiche che le persone giuridiche ed enti, minuti di personalità giuridica, nelle diverse forme previste dalla attuale normativa.

Art. 3

Requisiti per l'ammissione al beneficio della rateizzazione

1. Il provvedimento di rateizzazione viene concesso ai contribuenti che si trovano, anche temporaneamente, in condizioni di obiettiva difficoltà economica secondo la seguente distinzione:
 - per debiti fino a € 60.000,00 presentare semplice dichiarazione sostitutiva dello stato di temporanea e obiettiva difficoltà economica;
 - per debiti oltre € 60.000,00 per le persone fisiche e imprese in regime semplificato allegare l'ISEE per attestare lo stato di difficoltà economica temporanea, per le società ed altri enti è necessario produrre copia dell'ultimo bilancio approvato e presentato. Qualora il bilancio risulti approvato da più di sei mesi, le società devono presentare la situazione economico-patrimoniale la cui data non sia anteriore ai trenta giorni antecedenti la presentazione dell'istanza.
2. Il provvedimento di rateizzazione viene concesso esclusivamente ai contribuenti in regola

Art. 4

Criteri di concessione e decadenza

1. La rateizzazione è concessa, su richiesta del contribuente, in presenza dei requisiti di cui all'art. 3, a condizione che lo stesso non sia moroso o decaduto da una precedente rateizzazione accordata.
2. **Abrogato**
3. Si ha la decadenza automatica dalla rateizzazione, dopo espresso sollecito, nel caso di mancato pagamento di 2 rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi. Il debito non è più rateizzabile e l'importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione":

Art. 5

Modalità di concessione della rateizzazione

1. La rateizzazione, per i tributi indicati all'art. 2, comma 1, è concessa alle seguenti modalità:
 - a. da euro 101,00 a euro 500,00 quattro rate mensili;
 - b. da euro 501,00 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
 - c. da euro 3.001,00 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - d. da euro 6.001,00 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
 - e. oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

Salvo che non sia intervenuta la decadenza ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, a seguito di comprovato peggioramento della situazione economica del contribuente è possibile la proroga della rateizzazione per una sola volta per un ulteriore periodo fino ad un massimo di 72 rate mensili o per il periodo massimo previsto dal regolamento

2. Qualora l'importo da rateizzare ecceda l'importo di euro 10.000,00, il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa, che copra totalmente l'importo dovuto, comprensivo di interessi, dalla scadenza della prima rata ad un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.
3. L'ufficio competente elabora il piano di rateizzazione nei 60 giorni successivi alla data di ricevimento della richiesta.

4. Abrogato

5. Le rate del piano di rateizzazione accordato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. La prima rata scade l'ultimo giorno del mese successivo a quello di notifica del provvedimento di accoglimento della richiesta di rateizzazione.
6. Sarà possibile richiedere la rateizzazione di più atti, purché relativi allo medesimo tributo; in tal caso le soglie di cui al comma 1 si applicano con riferimento alla somma complessiva di cui si chiede la rateizzazione.
7. Il contribuente dovrà presentare distinte domande di rateizzazione per tributi diversi.

Art. 6

Interessi applicati

1. Sull'importo complessivo concesso in rateizzazione sarà applicato, per l'intero periodo di dilazione, il saggio di interesse legale in vigore alla data di sottoscrizione del Responsabile dell'ufficio competente.
2. Gli interessi, calcolati come indicato al comma 1, saranno corrisposti unitamente all'importo rateizzato ed alle scadenze stabilite.

Art. 7

Presentazione della domanda di rateizzazione

1. Il contribuente che, ricorrendo i requisiti indicati nel presente Regolamento, intende avvalersi della rateizzazione deve presentare una specifica e motivata domanda all'Ufficio Tributi dell'Ente utilizzando la specifica modulistica a tal proposito predisposta.
2. La domanda potrà essere inoltrata direttamente dal contribuente allo sportello del protocollo generale del Comune di Siracusa, allo sportello del Settore Fiscalità Locale, trasmessa tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC: settorecentrate@comune.siracusa.legalmail.it), allegando, in tutti i casi, copia fotostatica di un documento di riconoscimento.
3. La domanda dovrà contenere:
 - a. i dati anagrafici del contribuente o, nel caso di contribuente deceduto, i dati di uno degli eredi legittimati;
 - b. l'indicazione degli atti per i quali si richiede la rateizzazione;
 - c. la motivazione dettagliata per la quale si richiede la rateizzazione;
4. le società dovranno produrre autocertificazione o copia dell'ultima dichiarazione dei redditi ovvero ultimo bilancio approvato.
5. La domanda di rateizzazione per somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento non ancora definitivo, dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto per consentire l'esercizio del diritto alla riduzione delle sanzioni nei casi previsti dal Decreto Legislativo 473/1997.

Art. 8

Istruttoria

1. L'ufficio competente verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata e potrà richiedere ulteriore documentazione, laddove risultasse incompleta così come previsto dall'art. 7, ad integrazione della pratica da presentarsi perentoriamente entro il termine fissato nella richiesta e comunque non oltre 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. La mancata esibizione della documentazione richiesta comporterà la decadenza dal diritto alla rateizzazione e l'archiviazione dell'istanza. Il provvedimento di diniego è comunicato all'interessato con raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC.
3. Il provvedimento di accoglimento della richiesta di rateizzazione dovrà contenere il numero di rate, la scadenza di ogni singola rata e l'ammontare degli interessi dovuti.

CAPO II-COMPENSAZIONI

Art. 9

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano tra i versamenti effettuati in eccedenza per i tributi ICI, IMU, TARSU, TARES, TARI, TASI, ICP e i tributi in scadenza per IMU, TASI e TARI.

Art. 10

Presentazione della domanda di compensazione

1. Il contribuente che vanta un credito, per eccedenze di versamento, per i tributi indicati all'art. 9, potrà inoltrare domanda di compensazione con altri tributi in scadenza da versare. La domanda verrà rigettata nel caso di intervenuta decadenza del diritto di rimborso.
2. La compensazione potrà avvenire sia nell'ambito dello stesso tributo che con altri tributi. In ogni caso non si avrà il maturare di interessi a favore del contribuente.
3. La domanda dovrà contenere:
 - a. le generalità del contribuente;
 - b. l'indicazione del tributo versato in eccedenza, l'importo a risultante a credito e l'anno di riferimento;
 - c. l'indicazione del tributo che si intende compensare, l'importo da compensare e l'anno di riferimento.
4. La domanda potrà essere inoltrata direttamente dal contribuente allo sportello del protocollo generale del Comune di Siracusa, allo sportello del Settore Fiscalità Locale, trasmessa tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC: settoreentrate@comune.siracusa.legalmail.it), allegando, in tutti i casi, copia fotostatica di un documento di riconoscimento.
5. Nel caso in cui il contribuente voglia rinunciare ad una richiesta di compensazione già presentata, dovrà presentare una specifica domanda con esplicita rinuncia.
6. Qualora le somme da compensare fossero minori del credito totale a favore del contribuente, lo stesso dovrà specificare nella domanda di compensazione se intende ottenere il rimborso del residuo credito o se intende procedere ad una successiva compensazione.
7. L'Ente darà seguito alla compensazione solo dopo avere eseguito le necessarie verifiche. dell'eventuale diniego alla compensazione sarà data comunicazione al contribuente tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11

Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento abroga tutte le precedenti norme comunali in contrasto o incompatibili con lo stesso.
2. L'impatto economico del presente Regolamento sarà oggetto di verifica trimestrale da parte dei settori Finanziario e Fiscalità Locale.
3. Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.